

Convenzione

PER FAVORIRE LA CONTINUITA' DI UNA PIU' COMPLETA OFFERTA ASSISTENZIALE ALLE PERSONE CON MALATTIA CELIACA PRESSO GLI AMBULATORI DI CELIACHIA DELL'ASL DI TARANTO.

TRA

L'ASL di Taranto, con sede a Taranto in Viale Virgilio n. 31, Partiva IVA/Cod. Fisc. 02026690731, rappresentata dal Direttore Generale Dr. Vito Gregorio Colacicco, nato a Laterza (Ta) il 2 ottobre 1957, il quale agisce in nome e per conto della stessa Azienda

E

L'Associazione AIC Puglia Aps, iscritta al n. 319/FG del registro regionale delle APS della Regione Puglia, codice fiscale 94038140714, con sede in Foggia in via dell'Arcangelo Michele n.13, rappresentata dal Sig. Michele Calabrese, nato a Bari il 1°giugno 1949, che in qualità di Presidente pro-tempore dell'AIC Puglia Aps, agisce in nome e per conto della stessa:

PREMESSO CHE:

- La legge 4 luglio 2005 n. 123 "Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia" all'art. 1 definisce "la malattia celiaca o celiachia è una intolleranza permanente al glutine ed è riconosciuta come malattia sociale".
- La celiachia è una malattia molto frequente con una prevalenza negli studi su popolazione generale di 1 caso ogni 100 abitanti, ma, purtroppo, ancora poco diagnosticata dal momento che in Italia il numero dei casi identificati si aggira sui 250.000 a fronte di una stima almeno 3 volte superiore. Alla luce di questi dati è evidente l'importanza di incrementare il trend diagnostico e soprattutto la diagnosi precoce che è in grado di prevenire ogni tipo di complicanze.
- In Puglia sono oltre 14.500 le persone celiache, il 65% bambini. Nella Provincia di Taranto gli affetti da celiachia sono oltre 1900, il 65% adulti. Da qui la necessità di dotarsi di strumenti più robusti per far fronte alle esigenze sempre più complesse, che nascono da chi vive la malattia sulla propria pelle, per migliorare la qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie e l'efficacia dei servizi.
- La precitata legge 12 /2005 prevede art. 3 che le Regioni, tramite i piani sanitari, indicano alle aziende sanitarie e ospedaliere locali gli interventi operativi per prevenire le complicanze e monitorare le patologie associate alla celiachia, nonché per definire i test diagnostici e di controllo per i soggetti affetti da celiachia.
- È stato sottoscritto apposito Accordo, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 28 agosto 1997 n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome su "Documento di inquadramento per la diagnosi e il monitoraggio della celiachia e relative patologie associate".
- Gli Ambulatori di Celiachia dell'ASL Taranto, presso l'U.O. di Pediatria e U.O. di Gastroenterologia de1l'Ospedale SS. Annunziata di Taranto si possono ritenere idonei alla diagnosi e follow up della celiachia.

Il Piano Sanitario della Salute 2008-2010, approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con L.R. n. 19 del 19 settembre 2008 prevede che le “ Aziende Sanitarie Locali sono tenute ad istituire un ambulatorio integrato per la diagnosi della celiachia almeno in ogni capoluogo di Provincia al fine di facilitare il percorso diagnostico terapeutico dei pazienti”.

CONDIDERATO CHE

- si ritiene necessario implementare azioni complementari ed integrative degli Ambulatori di Celiachia de11’ASL di Taranto, presso l’U.O. di Pediatria e U.O. di Gastroenterologia dell’Ospedale SS. Annunziata di Taranto, con particolare riferimento:
- alla diagnosi precoce della malattia celiaca e alla prevenzione delle complicanze della stessa;
- alla educazione sanitaria rivolta alla popolazione, oltre che al paziente celiaco e alla sua famiglia;
- al miglioramento della qualità della vita delle persone celiache;
- ad una corretta informazione sulla dieta senza glutine;
- alla formazione degli operatori sanitari e dei volontari;
- alla realizzazione di specifici programmi di prevenzione e raccordo tra le strutture sanitarie, i servizi sociosanitari e quelli socio assistenziali.

Lo Statuto di AIC Puglia Aps art. 2 “Finalità e attività” prevede, tra l’altro, che la stessa Associazione persegue finalità di solidarietà sociale in particolare nei settori della beneficenza e della ricerca scientifica, con peculiare riferimento alla ricerca relativa alle patologie celiache.

PRESO ATTO CHE

L’AIC Puglia Aps ha svolto, per molti anni, con efficacia e adeguatezza, attività di collaborazione ed integrazione con l’Ambulatorio integrato di Celiachia dell’ASL di Taranto, presso l’U.O. di Medicina dell’Ospedale SS. Annunziata di Taranto, allo scopo di favorire una più qualificata e completa offerta assistenziale alla persona con malattia celiaca, secondo quanto previsto da varie delibere dei Direttori Generali succedutosi.

Per tutto quanto riportato in premessa si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLI 1: OGGETTO

La presente convenzione disciplina le attività di prevenzione, informazione e cura in favore di persone con malattia celiaca per favorire la continuità di una più completa ed integrata offerta di servizi da parte degli Ambulatori di Celiachia dell’ASL di Taranto presso l’U.O. di Pediatria e U.O. di Gastroenterologia dell’Ospedale SS. Annunziata di Taranto.

Il prestatore di servizi (AIC Puglia Aps d'ora innanzi semplicemente AIC) si obbliga nei confronti dell'Amministrazione contraente (ASL di Taranto d'ora innanzi semplicemente Azienda) ad erogare le prestazioni indicate in detta convenzione secondo le modalità ivi descritte.

ARTICOLO 2: DESTINATARI DEL SERVIZIO

Destinatari dell'attività oggetto del servizio sono le persone con malattia celiaca e le loro famiglie. L'assistenza di cui alla presente convenzione è gratuita per i cittadini richiedenti e non prevede alcun onere a carico degli stessi.

ARTICOLO 3: FINALITA' ED OBIETTIVI

La finalità delle attività di AIC è quella di offrire una più articolata e completa rete di servizi in favore delle persone con celiachia al fine di meglio:

- prevenire le complicanze legate alla malattia;
- monitorare le patologie associate;
- garantire un follow up dei pazienti;
- definire i test diagnostici;

«sviluppare un'attività di educazione sanitaria, formazione ed informazione.

In particolare, dette attività sono erogate in maniera integrata e coordinata con quelle proprie degli Ambulatori di Celiachia dell'Azienda.

L'obiettivo è quello di evitare ricoveri ospedalieri impropri e garantire la continuità assistenziale e terapeutica tra le cure ospedaliere, le strutture sanitarie dedicate e le attività territoriali.

ARTICOLO 4: DURATA, PROROGA E OPZIONI

La presente convenzione ha la durata di dodici mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere prorogata per ulteriori dodici mesi, previa verifica da parte dell'Azienda della adeguatezza e corrispondenza delle prestazioni effettuate e conseguente atto deliberativo in merito. Non è ammesso il rinnovo tacito.

ARTICOLO 5: CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO E RESPONSABILITA'

Nel corrispettivo economico, di cui oltre, che verrà corrisposto all'AIC, a parziale ristoro dei costi effettivamente sostenuti, si intendono incluse quelle componenti di costo occorrenti e necessarie per assicurare:

- le spese di coordinamento per la gestione complessiva delle attività in oggetto della presente convenzione;

- la disponibilità di operatori qualificati per la realizzazione delle attività previste dalla convenzione.

L'AIC garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente convenzione, pena la risoluzione della convenzione.

L'Azienda si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, a verifiche, di concerto con il Responsabile di AIC, in merito alla piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione.

In particolare, tali verifiche riguarderanno la qualità delle prestazioni erogate.

ARTICOLO 6: OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL PRESTATORE DI SERVIZI

L'AIC si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della convenzione, a:

- tenere indenne l'Azienda dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione;
- erogare, con proprie risorse, nei confronti dei soggetti ammessi alla fruizione, il servizio e le attività previste con la presente convenzione;
- assicurare che le attività e i servizi previsti nella presente convenzione siano svolti in maniera strettamente coordinata con quelli degli Ambulatori di Celiachia dell'Azienda e, per il tramite di essi, con le altre strutture aziendali interessate (Distretti sociosanitari, Dipartimenti Territoriali, altri centri di riferimento aziendali della Sprue celiaca);
- garantire il coordinamento operativo in grado di assicurare la pianificazione degli interventi ed un adeguato supporto informativo;
- garantire la continuità dei servizi prestati assicurando la regolare presenza degli operatori.

Le sostituzioni del personale assente devono essere effettuate con tempestività e con personale in possesso di pari requisiti;

- inviare trimestralmente alla Direzione Sanitaria e Sociosanitaria dell'Azienda la documentazione attestante l'attività svolta, la quantità e la qualità delle prestazioni ed attività effettuate, la platea dei pazienti e delle strutture interessate.

ARTICOLO 7: PERSONALE IMPIEGATO

L'AIC assicura i servizi e le attività previste nella presente convenzione, con professionisti, in possesso di idonei ed adeguati titoli professionali e abilitati, che collaborano con AIC in forza di contratto d'opera libero professionale con impiego orario a tempo pieno, i cui corrispettivi sono determinati dalle parti e, comunque, detti professionisti non devono avere rapporti di dipendenza in essere con Enti pubblici e privati.

L'AIC si impegna a fornire l'elenco dettagliato di detto personale entro dieci giorni dalla firma della presente convenzione e successivamente ad ogni variazione intervenuta.

L'Azienda è sollevata da ogni genere di responsabilità e dovere nei confronti del personale impegnato dall'AIC in tale servizio, talché non è possibile ricondurre in capo all'Azienda alcun tipo di rapporto con tale personale.

ARTICOLO 8: CORRISPETTIVI ECONOMICI

A fronte dell'impegno assunto con la presente convenzione da AIC, l'Azienda corrisponderà ad AIC la somma forfettaria ed onnicomprensiva fissa ed invariabile di Euro 9.000,00 (NOVEMILA/00) per i dodici mesi di vigenza della convenzione iva compresa se dovuta; detta somma è da considerarsi tetto di spesa annuo invalicabile, con rimessa trimestrale da parte dell'Azienda di Euro 2.250,00 (DUEMILADUECENTOCINQUANTA/00) previa presentazione da parte di AIC di relativo documento contabile con le modalità descritte al successivo articolo 9.

Qualora l'impegno per le attività e prestazioni di AIC dovessero eccedere la capienza complessiva del tetto di spesa annuo di cui al comma precedente, l'AIC garantirà, con oneri a proprio carico, la realizzazione delle stesse, facendo ricorso alle risorse volontarie di AIC, nonché alle ulteriori risorse di cui l'AIC beneficia con le meritorie manifestazioni pubbliche e donazioni.

ARTICOLO 9: MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo economico stabilito è effettuato su base trimestrale.

L'AIC invierà relativo documento contabile (fattura elettronica) all'Amministrazione dell'Azienda unitamente alla relazione sull'attività svolta nel periodo. Il pagamento della quota trimestrale, da parte dell'Azienda, dovrà avvenire entro 90 giorni dalla ricezione del documento contabile dell'AIC completo dei dati relativi alla delibera e al numero di ordine (NSO) fornito dall'Azienda, dietro nulla osta alla liquidazione pervenuta dei Reparti interessati che attesta l'effettiva prestazione del servizio.

ARTICOLO 10: RISERVATEZZA

L'AIC ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi, titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della convenzione.

L'obbligo di cui al comma precedente non concerne i dati che siano o che divengano di pubblico dominio.

L'AIC è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la convenzione, fermo restando che l'AIC sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'AIC si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento (UE) 679/2016 e ss.mm.ii. in materia di riservatezza così come descritto nell'atto di nomina del responsabile esterno al trattamento dati allegato alla presente convenzione e sottoscritto separatamente.

ARTICOLO 11: DANNI E RESPONSABILITA' CIVILE

L'AIC assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da dipendenti, pazienti e/o terzi causati nel corso dell'esecuzione della convenzione, ovvero, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione o ad essa riferibili.

ARTICOLO 12: DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE

È fatto assoluto divieto all'AIC di cedere, a qualsiasi titolo, la convenzione.

ARTICOLO 13: RESPONSABILI DEL SERVIZIO

Alla data di stipula della convenzione, l'AIC dovrà comunicare i nominativi e i recapiti (n. di telefono e indirizzo e-mail) del proprio referente all'Azienda. L'Azienda, a sua volta, nomina quale suo referente la Dott.ssa Alba Panarese.

ARTICOLO 14: RICHIAMO ALLA LEGGE-QUADRO SUL VOLONTARIATO

Per l'attività riferibile alla presente convenzione e svolta da AIC tramite l'azione volontaria dei suoi aderenti, l'AIC si impegna all'osservanza delle disposizioni contenute nella legge-quadro sul volontariato n.266 dell'11 agosto 1991.

Letto, approvato e sottoscritto.

Taranto, _____

Il Presidente Regionale

AIC Puglia Aps

Michele Calabrese

Il Direttore Generale

Asl Taranto

Dott. Vito Gregorio Colacicco
